



Comune di Montespertoli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI

- **Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale:**
 - **n. 65 del 18/9/2007**
 - **n. 6 del 7/3/2013**
 - **n. 9 del 28/2/2019**

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Obbligo di mantenimento della finalità d'uso per gli investimenti finanziati di cui al precedente art. 1 comma 2 lett. c)

Art. 3 – Tipi di benefici

Art. 4 – Destinatari dei benefici

TITOLO II CRITERI GENERALI E MODALITA' DI ACCESSO AI BENEFICI

Art. 5 – Criteri di valutazione

Art. 6 – Modalità di concessione del patrocinio

Art. 7 – Modalità di concessione dei contributi e degli altri benefici

Art. 8 – Domanda di accesso ai contributi e agli altri benefici

Art. 9 – Rendicontazione

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento, in attuazione della Legge 241/1990 (art. 12) e ss.mm.ii, in applicazione del principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118 della Costituzione, in armonia con le norme statutarie proprie, sostiene, mediante la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, aiuti finanziari e vantaggi economici di qualsiasi genere, le attività di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio comunale, volte allo sviluppo sociale, civile, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico ed economico, nonché alla cooperazione, allo sviluppo e alla solidarietà internazionale.

A tal fine il comune eroga :

- a) contributi ordinari: per le attività e le iniziative svolte dai soggetti di cui al comma 1;
- b) contributi straordinari: per lo svolgimento di singole iniziative da parte degli stessi.
- c) contributi per investimenti: per la realizzazione di interventi aventi ad oggetto impianti, macchinari, attrezzature, opere su beni immobili il cui uso rivesta finalità di interesse pubblico.

Il comune inoltre può sostenere, con contributi straordinari, anche le iniziative di soggetti analoghi, non operanti nel territorio comunale, qualora le stesse rivestano particolare interesse, da valutarsi di volta in volta. Finalità del presente regolamento è disciplinare, razionalizzare e ottimizzare l'impiego delle risorse in iniziative che coinvolgano la pluralità dei diversi soggetti presenti nella comunità locale. Esso trova applicazione solo nei casi quivi disciplinati. Non si applica alle erogazioni finanziarie/economiche conferite dal Comune a soggetti pubblici e privati in virtù di legge, altro regolamento, atto o contratto. Rientra nel presente Regolamento la concessione del Patrocinio da parte del Comune di Montespertoli.

Art. 2 – Obbligo di mantenimento della finalità d'uso per gli investimenti finanziati di cui al precedente art. 1 comma 2 lettera c)

I soggetti beneficiari dei contributi per investimenti che hanno ad oggetto beni mobili sono tenuti ad obbligarsi formalmente con atto scritto, all'utilizzo esclusivo degli stessi per le finalità di interesse pubblico per le quali il contributo è stato concesso, per la durata di 5 anni, pena il diritto del Comune alla restituzione dell'intero importo del contributo corrisposto, salvo il maggior danno derivante all'amministrazione comunale.

I soggetti beneficiari dei contributi per investimenti che hanno ad oggetto beni immobili sono tenuti ad obbligarsi formalmente con atto scritto al mantenimento della finalità d'uso degli stessi per un periodo di almeno 10 anni, pena il diritto del Comune alla restituzione dell'intero importo del contributo corrisposto, salvo il maggior danno derivante all'amministrazione comunale.

I soggetti beneficiari dei contributi per investimenti, superiori ad € 3.000,00, che hanno ad oggetto beni immobili dovranno inoltre stipulare polizza fideiussoria, a garanzia dell'obbligo di cui sopra, per una durata di 10 anni e con importo pari all'ammontare del contributo ricevuto.

L'obbligo di mantenimento della finalità d'uso è da intendersi non nell'accezione di destinazione d'uso urbanistica, bensì come obbligo di garantire l'effettivo utilizzo dei beni oggetto degli investimenti, nel rispetto delle finalità di interesse pubblico per le quali i singoli contributi sono stati erogati.

La sottoscrizione di tale obbligo non è dovuta nel caso in cui, in base allo strumento urbanistico, gli immobili in oggetto risultino avere una destinazione d'uso corrispondente alla finalità per la quale è stato erogato il contributo.

E' fatto comunque salvo l'obbligo di trascrizione, a cura ed oneri del beneficiario, degli atti costitutivi di vincoli di uso, qualora gli stessi rientrino nei casi previsti dall'art. 2645 quater

del codice civile.

Art. 3 – Tipi di benefici

I benefici che il Comune può concedere, ai sensi del presente Regolamento, sono i seguenti:

a) patrocinio: espressione del sostegno concesso dal Comune ad iniziative organizzate da soggetti pubblici e privati, per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, civile, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico ed economico della comunità locale, nonché alla cooperazione, allo sviluppo e alla solidarietà internazionale;

b) contributi ed altre utilità economiche: erogazioni di denaro ed altre utilità aventi un valore economico, elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione, per le medesime finalità di cui al punto a).

Si considerano altre utilità economiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ⌚ tariffe o prezzi agevolati nell'utilizzo di prestazioni/servizi erogati dal Comune;
- ⌚ uso temporaneo, gratuito o agevolato, di beni mobili;
- ⌚ uso temporaneo di beni immobili del comune a condizioni agevolate o gratuite secondo le disposizioni contenute nel regolamento per l'uso degli immobili comunali.
- ⌚ sovvenzioni: assunzione, totale o parziale, da parte del Comune, degli oneri per la realizzazione di programmi e iniziative di particolare rilievo, organizzate da soggetti pubblici o privati nei settori di intervento previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 4 – Destinatari dei benefici

La concessione dei benefici di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di soggetti pubblici o privati, riconosciuti o non riconosciuti o persone fisiche, che esercitano attività senza fini di lucro.

In via assolutamente eccezionale ed in presenza di manifestazioni, iniziative o attività poste in essere da soggetti che perseguono attività lucrative, per eventi con chiara ricaduta sulla generalità della popolazione, potrà essere valutata l'opportunità di erogazione di benefici.

Potranno essere destinatari di benefici aventi ad oggetto investimenti di cui all'art. 1 comma 2 lettera c), su beni immobili, soltanto soggetti in grado di dimostrare di avere titolo giuridico idoneo ad eseguire gli interventi stessi.

Potranno essere erogati contributi per investimenti a favore di soggetti che perseguono attività lucrative, unicamente nell'ambito di programmi di promozione e valorizzazione del territorio, conformemente agli scopi statuari dell'Ente, predefiniti dall'Amministrazione Comunale e disciplinati da specifici bandi, che prevedano valutazioni di tipo tecnico sulla base di criteri stabiliti dal bando stesso.

E' fatto divieto di erogare contributi in forma diretta o indiretta a favore di formazioni politiche o loro articolazioni, così come previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659.

TITOLO II

CRITERI GENERALI E MODALITA' DI ACCESSO AI BENEFICI

Art. 5 – Criteri di valutazione

Per la valutazione delle domande di contributo si farà riferimento al criterio della "rilevanza sociale", consistente nell'accertamento dei seguenti requisiti:

- ⌚ efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale, turistica, sportiva e economica della comunità, nonché ai fini della promozione della cooperazione, dello sviluppo e della solidarietà internazionale;
- ⌚ grado con cui l'attività svolta persegue interessi pubblici in relazione alle tematiche

ritenute più significative;

- Ⓟ congruità dell'iniziativa rispetto alla programmazione comunale;
- Ⓟ carattere innovativo dell'iniziativa proposta, originalità e qualità progettuale;
- Ⓟ rappresentatività del soggetto richiedente.

Di norma la concessione dei benefici è accordata alle attività che si svolgono sul territorio comunale, fatte salve le iniziative di rilevanza sociale che interessano l'area territoriale più vasta.

Art. 6 – Modalità di concessione del patrocinio

I soggetti che intendano ottenere il patrocinio devono presentare domanda all'Amministrazione comunale. Le domande devono pervenire almeno 30 giorni prima dell'iniziativa per la quale si richiede il patrocinio. E' comunque facoltà della giunta portare in esame le richieste pervenute dopo tale termine. La concessione del patrocinio compete alla Giunta Comunale. Il patrocinio può accompagnarsi alla concessione di un contributo o di altri benefici economici, secondo le modalità di concessione di cui al successivo articolo

Art. 7 – Modalità di concessione dei contributi e degli altri benefici

Condizione essenziale per l'ammissione ai benefici disciplinati dal presente regolamento è la compatibilità dell'attività e delle iniziative per le quali si chiede il contributo con i programmi, gli obiettivi e le attività dell'Ente, quali risultano dai suoi atti di programmazione economico-finanziaria, tale da configurare i soggetti proponenti come soggetti ausiliari dell'attività dell'Ente ovvero espressione dei principi di sussidiarietà, proporzionalità e adeguatezza dell'azione amministrativa, in conformità ai criteri individuati nell'articolo 4 del presente Regolamento.

Organo competente alla erogazione dei contributi ordinari di cui all'articolo 1 lettera a) del presente Regolamento (e determinazione dell'entità, tipologia e reiterabilità) è la Giunta comunale.

Per i contributi straordinari di cui all'articolo 1 lettera b) e lettera c) del presente Regolamento, organo competente è la Giunta Comunale ad eccezione di quanto stabilito all'art. 3 per quanto concerne i soggetti che perseguono attività lucrative. La Giunta Comunale delibera conformemente all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii., e, qualora non si conformi al parere del responsabile tecnico, ne dà idonea motivazione ai sensi del comma 4 del citato articolo.

L'uso temporaneo dei beni immobili comunali è autorizzato dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'uso degli immobili comunali.

L'uso dei beni mobili comunali da parte dei soggetti di cui al presente regolamento sono autorizzati in conformità alle modalità procedurali approvate dalla Giunta.

Gli atti di erogazione nonché tutti gli altri atti gestionali conseguenti sono assunti dal responsabile del settore competente.

Le istanze per l'ottenimento dei benefici economici devono essere redatte in bollo, ad eccezione di quelle presentate, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017, dagli Enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, e dalle Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Le istanze per l'ottenimento dei benefici di cui all'articolo 1 lettera a), devono essere presentate entro il 15 novembre di ogni anno, per l'anno successivo. E' comunque facoltà della giunta portare in esame le richieste pervenute dopo tale termine.

Le istanze per l'ottenimento dei benefici di cui all'articolo 1 lettera b) devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell'iniziativa. E' comunque facoltà della giunta portare in esame le richieste pervenute dopo tale termine.

Le istanze per l'ottenimento dei benefici di cui all'articolo 1 lettera comma 2 lettera c) devono essere

presentate entro 90 giorni prima dell'inizio dell'intervento oppure nei diversi termini indicati dall'amministrazione comunale mediante specifici avvisi pubblici.

Il Comune si riserva di prevedere, mediante specifici avvisi pubblici, l'erogazione di contributi di cui all'articolo 1 comma 2 lettera c) a favore di interventi già realizzati nell'anno precedente.

A discrezione della Giunta comunale, potranno comunque essere valutate le domande pervenute oltre i termini sopra indicati.

Art. 8 – Domanda di accesso ai contributi e agli altri benefici

La domanda di accesso ai contributi e agli altri benefici, redatta sull'apposito modulo predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo (nel caso non fossero già depositate presso il Comune di Montespertoli) e le eventuali modifiche successive, copia dell'ultimo bilancio approvato (per i soggetti formalmente costituiti);

b) elenco e generalità degli aderenti e di chi ne ha la rappresentanza, indicazione degli scopi, finalità durata e sede, indicazione delle attività del soggetto (per i soggetti non formalmente costituiti);

c) programma delle attività e iniziative previste o relazione sulle iniziative per le quali si richiede il contributo o progetto dell'intervento;

d) relativo piano finanziario;

e) il tipo di beneficio richiesto;

f) dichiarazione di eventuali contributi richiesti ad altri enti pubblici e privati;

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di verificare quanto dichiarato nella richiesta.

Art. 9 – Rendicontazione

A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo, comunque entro il 31 marzo dell'anno successivo allo svolgimento dell'attività, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale apposito rendiconto delle spese sostenute e dell'attività svolta o degli interventi effettuati, nonché la dichiarazione di responsabilità resa ex art. 28, comma 2 del d.p.r. 600/1973;

Il Rendiconto, dovrà essere corredato da documentazione di spesa consistente in: copia delle fatture o di altri documenti fiscalmente validi con timbro per copia conforme all'originale, sottoscritta dal beneficiario; le fatture o gli altri documenti e le ricevute devono essere quietanzate o accompagnate da documenti comprovanti il pagamento totale.

La mancata presentazione del rendiconto comporta la decadenza dal beneficio e l'esclusione del soggetto interessato da benefici futuri per 10 anni.

L'importo del contributo erogato dal Comune non può eccedere l'onere sostenuto o rimasto a carico del beneficiario, al netto di altre entrate di qualsiasi tipo relative all'attività, iniziativa o intervento cui il contributo stesso si riferisce.

Qualora dalla rendicontazione finale risulti un utile, questo verrà decurtato dall'importo del contributo

comunale ancora da erogare o recuperato, nel caso che lo stesso sia già stato corrisposto.